



TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott. Piero Calabrò	Presidente
dott.ssa Manuela Laub	Giudice
dott. Davide De Giorgio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. R. Vol., promossa con ricorso depositato in data

da

..... rappresentato e difeso dall'avv. presso cui ha eletto

domicilio in

RICORRENTE

nei confronti di

..... rappresentata e difesa dall'avv. presso cui ha eletto domicilio

in via

RESISTENTE

Oggetto: modificazione condizioni separazione.

Il Collegio

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 07.2006;

letto il ricorso con cui il sig. ha chiesto modificarsi le condizioni stabilite in

sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 07.2004;

rilevato che sulla richiesta vadano svolte le seguenti considerazioni:

- va in primo luogo rilevato che, se da un lato risulta fondata la richiesta di garantire al figlio minore delle parti un rapporto più ampio, in termini di tempo, con il padre, al

fine di favorirne il sano ed equilibrato sviluppo, non altrettanto può dirsi per la domanda di affidamento condiviso, e ciò dal momento che il ricorrente, anche in udienza, ha evidenziato un atteggiamento teso più a rivendicare il proprio diritto concernente l'esercizio della potestà sul figlio, che non a salvaguardare l'interesse di quest'ultimo a non vedere sconvolgere le proprie condizioni di vita dall'esercizio di siffatto diritto;

- al contrario, non sono emerse a carico della resistente circostanze dalle quali possa trarsi la conclusione della sopravvenuta inidoneità della medesima ad esercitare la potestà sul figlio minore, con la conseguenza che, pur dovendosi ampliare l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del minore medesimo come da dispositivo, va tuttavia confermato l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre;
- quanto alle concrete modalità di visita, esse vengono determinate in maniera tale da impedire che il soddisfacimento delle esigenze del padre elida di fatto le possibilità del figlio minore di rapportarsi concretamente in maniera significativa con la madre, a cui lo stesso è affidato;
- quanto alle decisioni di natura economica, si osserva che, da un lato, su detto piano non sono emersi fatti nuovi, tali da determinare la necessità di rivedere le condizioni di cui alla separazione, condizioni peraltro consensualmente stabilite dalle parti, e che, dall'altro lato, l'ampliamento delle visite da parte del padre non è di entità tale da incidere sensibilmente sulla regolamentazione economica dei rapporti fra le parti, con la conseguenza che tutte le domande avanzate su tale punto devono essere disattese;
- sul piano della giustificazione delle spese di cui è previsto il rimborso, le richieste del ricorrente appaiono eccessive, posto che eventuali contrasti tra le parti sul punto non determinano alcuna necessità di modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale, ma ben possono essere risolti secondo gli ordinari criteri interpretativi;



ritenuto, pertanto, che la domanda di cui in ricorso debba essere accolta solo nei limiti di cui sopra;

ritenuto, infine, che le spese della presente procedura, per la natura della controversia e per il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, vadano interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

visto l'art. 710 c.p.c.. così provvede:

1. in parziale accoglimento del ricorso, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data .07.2004, confermato l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé, fermo il resto:
 - durante la settimana, un giorno, da comunicarsi alla madre mese per mese in via anticipata, dall'orario di uscita dalla scuola e fino al mattino dopo all'orario di inizio delle lezioni (con onere da parte del ricorrente di andare a prelevare il figlio dalla scuola e di riportarlo alla scuola il giorno dopo);
 - per due giorni interi consecutivi, coincidenti con il fine settimana, per due volte al mese, sempre da comunicarsi alla madre mese per mese in via anticipata, indicativamente dalle ore 16.30 del primo giorno e fino alle ore 16.30 del secondo giorno ad esso successivo;
2. rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione;
3. compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.

Monza, li luglio 2006.

IL PRESIDENTE

(dot. Piero Calabrò)

Depositato in Cancelleria
LUG. 2006
oggi
IL CANCELLIERE C1
Loredana CIACCIO